



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PORTO E MARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-192.0.0.-2

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di Luglio il sottoscritto Capurro Silvia in qualita' di dirigente di Direzione Porto E Mare, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI NON CONTRASTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI DELLA PROPOSTA DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE PORTUALE DEL PORTO DI GENOVA, FINALIZZATA AD AMMETTERE IN TUTTI GLI AMBITI DEL PRP STESSO LA FUNZIONE SN2 SERVIZI ALLA NAVE

Adottata il 31/07/2018
Esecutiva dal 31/07/2018

31/07/2018	CAPURRO SILVIA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PORTO E MARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-192.0.0.-2

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI NON CONTRASTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI DELLA PROPOSTA DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE PORTUALE DEL PORTO DI GENOVA, FINALIZZATA AD AMMETTERE IN TUTTI GLI AMBITI DEL PRP STESSO LA FUNZIONE SN2 SERVIZI ALLA NAVE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 232 ha apportato disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169, che ha riorganizzato e semplificato la disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;

l'articolo 1 comma 5 del suddetto Decreto Legislativo stabilisce che: "Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono Adeguamenti Tecnico funzionali del piano regolatore di sistema portuale. Gli Adeguamenti tecnico funzionali sono adottati dal Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del Comune o dei Comuni interessati. E' successivamente acquisito parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro 45 giorni, decorrenti dalla proposta di adeguamento tecnico funzionale. L'adeguamento Tecnico funzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo";

le Linee Guida 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa i nuovi Piani Regolatori Portuali (PRP) stabiliscono che l'Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) può essere proposto nelle more della redazione dei nuovi Piani Regolatori di Sistema Portuale, trattandosi di modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano in termini di obiettivi, strategie e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo;-

Premesso inoltre che:

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (ADSP) con nota prot. 0020550 del 23.07.2018, protocollata presso il Comune di Genova con il n. 263884 in data 27.07.2018, ha formalizzato istanza di Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF), ex art. 5 comma 5 della L. n. 84/94 e smi, relativo all'integrazione dell'art. 9 della Normativa di Piano Regolatore Portuale vigente con

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

un nuovo comma n.10, finalizzato ad ammettere in tutti gli Ambiti del PRP la funzione SN2 Servizi alla Nave di *“rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori e trasporto del personale di bordo”*;

nello specifico il testo del nuovo comma n. 10 proposto è il seguente: *“Nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, l’articolazione funzionale “servizi alla nave - SN2” (rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori, trasporto del personale di bordo) è da considerarsi ammessa all’interno di ciascun ambito, anche quando non espressamente richiamata nelle relative schede. Le superfici coperte corrispondenti alle eventuali basi di terra non si computano nelle singole schede di ambito”*;

l’istanza è stata attivata da ADSP principalmente ai fini della rilocalizzazione della Torre Piloti in ambito portuale, struttura che il vigente Piano Regolatore Portuale, approvato nel 2001, confermava in capo a Molo Giano non prevedendo in allora alcuna esigenza di ricollocazione, resasi invece necessaria a seguito del crollo del 2013;

l’istanza evidenzia altresì che l’esigenza di una maggiore flessibilità nella localizzazione delle *“attività connesse e dei servizi complementari rappresentati anche dalle attività di controllo tra le quali rientra evidentemente anche l’attività di pilotaggio”* era già stata verificata da ADSP e parzialmente ratificata con DCP n. 89/2008 avente ad oggetto: *“normativa del Piano Regolatore Portuale. Nota interpretativa concernente la localizzazione dei servizi alla nave “SN2”, dove il Comitato Portuale ha deliberato di “approvare i contenuti della nota interpretativa così come rappresentati nella relazione al presente provvedimento, determinandosi conseguentemente in ordine all’ammissibilità della funzione “SN2” in tutti gli ambiti portuali in cui l’esercizio della funzione caratterizzante richieda in concreto l’insediamento di dette attività di servizio o complementari”*;

Rilevato che:

la Normativa del Piano Regolatore Portuale vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 31 Luglio 2001, rettificata con Deliberazione n. 61 del 13 Novembre 2001, individua l’attività di pilotaggio e gli altri servizi tecnico nautici, di cui all’art.14 c.1bis della L.84/94 e s.m.i., nella Funzione Servizi Portuali (S) all’art 9 *“i Servizi Portuali”*; tale funzione comprende, *“per il corretto svolgimento delle attività portuali: servizi ecologici (SE), servizi di sicurezza e controllo (SC), servizi alla nave (SN), servizi di supporto (SM), servizi tecnici commerciali e amministrativi connessi alle attività portuali (SG)”*;

la funzione Servizi alla Nave (SN) (art. 9 c.4) a sua volta è suddivisa in attività di *“bunkeraggio” (SN1), “rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori e trasporto del personale di bordo” (SN2) e “forniture di bordo” (SN3)*; i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono, come previsto dalla L. 84/94 s.m.i., *“servizi di interesse generale atti a garantire nei porti ... la sicurezza della navigazione e dell’approdo”*;

la previsione della funzione SN2 nel vigente PRP (2001) è di tipo puntuale e limitata ad alcune Aree Territoriali quali Multedo, Porto Antico, Voltri e Riparazioni Navali;

la proposta di integrazione della Normativa del Piano Regolatore Portuale vigente come da istanza di ADSP innanzi citata, pur essendo nello specifico sollecitata dalla necessità di ricollocazione della Torre piloti in area riparazioni navali, consentirà la localizzazione indifferenziata in ambito portuale della funzione SN2 Servizi alla Nave di *“rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori e trasporto del personale di bordo”*;

La Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. di *“riordino della legislazione in materia portuale”*, definisce i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio *“servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo. L’obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici ai fini della sicurezza della navigazione e dell’approdo è stabilita e disciplinata*

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'Autorità di sistema portuale, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate” (rf. Art.14bis Legge 84/1994 e smi);

Rilevato inoltre che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30 luglio 2015, la Civica Amministrazione ha approvato il PUC, contestualmente perfezionando il raggiungimento dell'Intesa con ADSP ai sensi dell'art. 38, comma 2, lett. f) della L.R. n. 36 del 1997 e smi, mentre con Determinazione Dirigenziale n. 18/2015 della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti è stata formalizzata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria sul PUC di Genova e, a seguito di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b, punto 3), della L.R. n. 11/2015, il PUC è entrato in vigore il 3.12.2015;

la “Relazione Descrittiva dell'apparato normativo” del vigente PUC conferma che *“Il Piano, tenuto conto del vigente Piano Regolatore Portuale di Genova approvato con D.C.R. n. 35 del 31.07.2001 e 61 del 31.11.2001, contiene proposte di approfondimento della pianificazione delle aree soggette alla disciplina dello stesso Piano Portuale. Sono confermate come aree di interesse urbano gli archi costieri dell'Ambito complesso per la valorizzazione del litorale ed i Distretti di trasformazione ricadenti entro il confine del demanio portuale. Sono confermate di interesse portuale le ulteriori aree ricadenti entro il suddetto confine. [...] (c.2)”*;

le richiamate disposizioni del PUC sono coerenti col PRP vigente ove stabilisce, ai comma 7 e 8 dell'art. 6 della Normativa di Piano, che negli ambiti ad esclusiva funzione portuale operano le previsioni del Piano Regolatore Portuale, mentre negli ambiti a prevalente funzione urbana operano esclusivamente le previsioni dello strumento urbanistico comunale;

pur ribadendo la sua autonomia disciplinare e procedurale, il Piano Urbanistico Comunale, in linea generale, consente la localizzazione di servizi pubblici o di uso pubblico in tutto il territorio comunale e tale impostazione è sostanzialmente confermata anche dalla disciplina degli ambiti portuali di interesse urbano, individuati e pianificati in intesa con ADSP;

in particolare negli Ambiti complessi per la valorizzazione del litorale, i servizi di uso pubblico sono sempre ammessi, analogamente per i Distretti di trasformazione, fermo restando che, qualora la funzione non sia espressamente contemplata da eventuali atti di pianificazione concertativa espressamente richiamati dal PUC, trattandosi della collocazione di servizi di interesse generale, è sempre possibile l'Intesa Stato-Regione ex DPR 383/94 valutando specifiche previsioni progettuali;

Considerato che:

le caratteristiche delle strutture afferenti al servizio SN2, diffuse in ambito portuale anche in relazione alla necessaria vicinanza coi settori operativi di riferimento, determinano la loro integrazione nell'ambito della complessiva organizzazione e pianificazione portuale, senza determinare influenze sui contesti urbani di riferimento diversamente normati;

Considerata inoltre:

la generale compatibilità dei servizi pubblici o di pubblico interesse in tutti gli Ambiti e Distretti di PUC, anche in attuazione dei principi fondativi di Piano orientati alla diffusione di servizi ed attrezzature di interesse generale garantendone flessibilità (rif. Documento degli Obiettivi di PUC);

Ritenuto dunque, sulla base di quanto innanzi esposto, di valutare il non contrasto con il vigente Piano Urbanistico Comunale della suddetta proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale relativo all'inte-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

grazione dell'art. 9 della Normativa di Piano Regolatore Portuale vigente con un nuovo comma 10 finalizzato ad ammettere in tutti gli Ambiti del PRP la funzione SN2 Servizi alla Nave di *“rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori e trasporto del personale di bordo”*;

Visti il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 232, il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 e la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché il Decreto legislativo n. 105/2015;

Vista la Relazione Urbanistica Istruttoria della competente Direzione Porto e Mare allegata quale parte sostanziale del presente atto;

DETERMINA


1. di formulare dichiarazione di “non contrasto” con gli strumenti urbanistici vigenti della proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del Piano Regolatore Portuale, finalizzata all'integrazione dell'art. 9 della Normativa di Piano Regolatore Portuale vigente finalizzato ad ammettere in tutti gli Ambiti del PRP la funzione SN2 Servizi alla Nave di *“rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori e trasporto del personale di bordo”*;
2. di prendere atto della proposta di modifica alla Normativa di Piano Regolatore Portuale che prevede l'inserimento di un nuovo comma n.10 all'art. 9 relativo ai “Servizi Portuali”, di seguito riportato: *“Nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, l'articolazione funzionale “servizi alla nave - SN2” (rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori, trasporto del personale di bordo) è da considerarsi ammessa all'interno di ciascun ambito, anche quando non espressamente richiamata nelle relative schede. Le superfici coperte corrispondenti alle eventuali basi di terra non si computano nelle singole schede di ambito”*;
3. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Arch. Silvia Capurro

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Il presente provvedimento
è composto da n. 8 fogli,
così numerati:

pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

Deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 89 / 7 / 2008

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2008

In conformità alla proposta memoria n. 7 avente il testo nel seguito formulato e proposto da

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE DOTTOR BARONE

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Comitato		Carica
X		Luigi	MERLO	Presidente Autorità Portuale
X		Ferdinando	LOLLI	Comandante del Porto
X		Costantino	SARLO	f.f. Dirigente Servizi Doganali GE
X		Mirella	BOLOGNA	Rappr. Imprese Ferroviarie
X		Maria Pia	PALLAVICINI	Rappresentante Ministero LL.PP.
X		Claudia	E. BURLANDO	p. Presidente Giunta Regionale
X		Marta	P. VINGENZI	p. Sindaco Comune di Genova
X		Alessandro	R. REPETTO	p. Presidente Amm. Provinciale GE
	X	Paolo C.	ODONE	Presidente CCIAA Genova
X		Ignazio	MESSINA	Rappresentante Armatori
	X	Giovanni	DELLE PIANE	Rappresentante Industriali
	X	Luigi	NEGRI	Rappresentante Imprenditori
X		Piero	LAZZERI	Rappresentante Spedizionieri
	X	Giovanni	CERRUTI	Rappr. Agenti Racc. Marittimi
	X	Maurizio	LONGO	Rappresentante Autotrasportatori
X		Enrico	ASCHERI	Rappresentante FILT - CGIL
X		Giacomo	SANTORO	Rappresentante FILT - CGIL
	X	Ivano	BOSCO	Rappresentante FILT - CGIL
X		Ettorino	TORZETTI	Rappresentante FIT - CISL
X		Antonio	CIROTTO	Rappresentante Dipendenti A.P.
X		Marco	ODONE	Rappresentante UILTRASPORTI

Data 31 OTTOBRE 2008
Responsabile del Procedimento

VISTO
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor Vincenzo ALTAMURA, Dottor Giuseppe CAPPELLA e Dottoressa Albertina VETTRAINO

ASSISTE, con funzioni di Segretario:

SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE della Segreteria del Comitato.


(Segretario Generale)


(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 7 SEDUTA 31 OTTOBRE 2008	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 31 OTTOBRE 2008

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO



CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO PORTUALE AVENTE AD OGGETTO:

NORMATIVA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE. NOTA INTERPRETATIVA CONCERNENTE LA LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI ALLA NAVE "SN2".

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2008

Il responsabile del Procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato Portuale, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto indicato e che viene sottoposto, previa approvazione del Presidente. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4 della presente cartella. Lo SCHEMA proposto non è corredato di allegati. Sul contenuto dello SCHEMA si ritiene necessario far presente quanto è riportato nello SCHEMA di deliberazione a pag. 6 della presente cartella.

Data 31 ottobre 2008 Responsabile del Procedimento	VISTO Gestione Risorse Finanziarie	IL DIRETTORE Struttura proponente
---	---------------------------------------	--------------------------------------

 (Segretario Generale)	 (Presidente)
--	---

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA
DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE**

Protocollo n. 89 / 7 / 2008

31 OTTOBRE 2008

**NORMATIVA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE. NOTA INTERPRETATIVA
CONCERNENTE LA LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI ALLA NAVE "SN2".**

Il vigente Piano Regolatore Portuale di Genova inserisce nell'art. 9 delle relative Norme di Attuazione, recante la specificazione dei Servizi Portuali (S), nel punto 4 la funzione "servizi alla nave" nell'ambito della quale è ricompresa espressamente l'attività di "rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori e trasporto del personale di bordo"(SN2).

La realizzazione dei predetti servizi è espressamente ammessa dal P.R.P. negli ambiti territoriali destinati a basi nautiche e di terra.

A titolo di esempio, nell'ambito territoriale RFK3 (Molo Giano/Bacini di Carenaggio) è stata prevista la permanenza della sede principale del Corpo dei Piloti con le relative imbarcazioni e coerentemente fra le funzioni ammesse nell'ambito è stata ammessa quella dei "servizi alla nave".

La realizzazione di attracchi per le imbarcazioni destinate ai suddetti servizi appare comunque ammissibile, in applicazione di quanto previsto nell'art. 5, comma 3 - anche al di fuori dei casi di puntuale localizzazione della funzione "SN2" - in tutte le aree portuali in cui sono previste le funzioni individuate nell'art. 5, comma 2 delle Norme di Attuazione.

Invero l'insediamento delle attività in argomento rientra fra quelle di "controllo" individuate nel citato art. 5, comma 3 e segnatamente nella relativa lettera a) le quali - proprio in quanto "connesse" e costituite da "servizi complementari" alle varie funzioni peculiari degli ambiti portuali - sono espressamente ritenute dalla norma stessa da ricomprendere tra le funzioni individuate nel precedente comma 2 oggetto di localizzazione cartografica nel Piano Regolatore Portuale.

Data 31 OTTOBRE 2008
Responsabile del procedimento

VISTO
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato Portuale**

Protocollo n. 89 / 7 / 2008

31 OTTOBRE 2008

Più specificamente, proprio considerato che si tratta di servizi la cui funzionalità, in termini soprattutto di esigenze connesse alla necessaria tempestività degli interventi, può richiedere una dislocazione dei mezzi nautici e delle relative attrezzature di supporto nei diversi ambiti territoriali ubicati anche a notevole distanza dalle basi nautiche di riferimento, si ritiene che l'insediamento della funzione "SN2" possa essere ammessa in tutti gli ambiti portuali in cui l'esercizio della funzione caratterizzante richieda in concreto l'insediamento di dette attività di servizio o complementari.

Data 31 OTTOBRE 2008
Responsabile del procedimento

VISTO
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

AUTORITA' PORTUALE
DI GENOVA

Ufficio Segreteria Comitati

Delibera Prot. 89 / 7 / 2008

Approvata nella seduta del 31 OTTOBRE 2008

IL RESPONSABILE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

Protocollo n. 89 / 7 / 2008

31 OTTOBRE 2008

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge n. 84/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Normativa del vigente Piano Regolatore Portuale;

CONSIDERATO che in sede di applicazione della Normativa sopra richiamata sono state evidenziate problematiche interpretative di carattere generale che, in estrema sintesi, attengono alla questione della compatibilità o meno della localizzazione degli attracchi dei servizi di rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori e trasporto del personale di bordo negli ambiti portuali nei quali la relativa attività non sia espressamente prevista dal vigente P.R.P.;

RITENUTO di condividere le considerazioni svolte nella relazione al presente provvedimento con riferimento alla suddetta questione interpretativa;

RITENUTO, altresì, che i contenuti della Nota interpretativa in argomento siano coerenti con i principi generali delle norme urbanistiche che autorizzano l'interpretazione delle indicazioni pianificatorie, nell'ambito dei previsti margini di flessibilità e nel rispetto delle linee fondamentali del Piano Regolatore Portuale, demandandone l'adozione all'Organo deliberante la Normativa oggetto di interpretazione;

Data 31 OTTOBRE 2008
Responsabile del procedimento

VISTO
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale) (Presidente)

**AUTORITA' PORTUALE
DI GENOVA**

Ufficio Segreteria Comitati

Delibera Prot. ⁸⁹ / ⁷ / ²⁰⁰⁸

Approvata nella seduta del ³¹ OTT. 2008

IL RESPONSABILE

segue Schema di deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 89 / 7 / 2008

31 OTTOBRE 2008

DELIBERA

- di **APPROVARE** i contenuti della Nota interpretativa così come rappresentati nella relazione al presente provvedimento, determinandosi conseguentemente in ordine all'ammissibilità della funzione "SN2" in tutti gli ambiti portuali in cui l'esercizio della funzione caratterizzante richieda in concreto l'insediamento di dette attività di servizio o complementari;
- di **INSERIRE** il presente provvedimento nel sito *INTERNET* dell'Autorità Portuale di Genova, al fine di favorire la più ampia diffusione dell'informazione circa l'applicazione della Normativa del Piano Regolatore Portuale.

Data **31 OTTOBRE 2008**
Responsabile del procedimento

VISTO
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE
Protocollo n. 89 / 7 / 2008
VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2008

LA SOTTOSCRITTA SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE, che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Segretaria, DA' ATTO che:

ALL'UNANIMITA' (oppure) **A MAGGIORANZA**

b) - astenuti

c) - contrari

d) - assenti

X. IL COMITATO PORTUALE HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale a pag. 6 della presente cartella.

2. IL COMITATO PORTUALE HA APPROVATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN CORSO DI SEDUTA il provvedimento proposto, in conformità del nuovo testo che è riportato in originale a pag. della presente cartella.

In conseguenza di quanto sotto indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene **DELIBERAZIONE del COMITATO PORTUALE col N. 89 / 7 / 2008**


(n. progressivo annuale e n. o.d.g.)

3. IL COMITATO PORTUALE HA DECISO DI NON APPROVARE ovvero RINVIARE ALLA STRUTTURA PROPONENTE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella, per i seguenti motivi:

4. IL COMITATO PORTUALE - su proposta
HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella.

ATTESTO che la derminazione assunta dal Comitato Portuale in ordine al provvedimento di cui trattasi E' CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 1 . Eventuali DICHIARAZIONI rese sono riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto del Comitato Portuale stesso.

L. SEGRETARIO



(Nominativo, firma, data relativa apposizione, qualifica)

COMUNE DI GENOVA
via Garibaldi, 9 - 16124 Genova
c. a. Assessore Urbanistica e Demanio - Arch. Simonetta CENCI

e p.c.

Direzione Porto e Mare del Comune di Genova
c.a. Arch. Silvia Capurro
Via di Francia 1, Genova

REGIONE LIGURIA
Piazza De Ferrari, 1 - 16121 Genova
c. a. Assessore Urbanistica Pianificazione Territoriale ed Edilizia - Dott. Marco SCAJOLA

ASPMALO Genova Uff. Competente PRP
Prot.N. **0020550 / P** del 23/07/2018



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE PORTO E MARE

27 LUG 2018

Prot. N°

963884

Oggetto: Adeguamento Tecnico Funzionale relativo alla Normativa del vigente Piano Regolatore Portuale

La Scrivente Amministrazione si trova nella necessità di dover prevedere una nuova localizzazione della Torre Piloti a seguito dell'incidente avvenuto nel maggio 2013 e della sopravvenuta impossibilità tecnica di collocare la struttura nel compendio della Nuova Darsena, come già a voi comunicato.

Con riferimento ai servizi alla nave, tra i quali rientra l'attività di pilotaggio, il vigente Piano Regolatore Portuale - PRP, approvato nel 2001, fotografava la situazione in allora esistente che localizzava la posizione della Torre nell'ambito RFK3, non sussistendo in allora alcuna esigenza di ricollocazione ed essendo sufficiente una sola struttura a servizio del porto.

Dovendo rispondere all'esigenza di ricollocazione nel frattempo determinatasi, la Scrivente Amministrazione ritiene opportuno e necessario integrare la normativa del PRP senza che ciò alteri in alcun modo obiettivi e strategie individuate, ma vada anzi a trovare una migliore e più flessibile soluzione per perseguire gli stessi in un'ottica complessiva di salvaguardia dell'interesse generale.

In merito al procedimento urbanistico da avviare per introdurre suddetta modifica al vigente PRP si richiamano i contenuti del D.Lgs 169/2016, di riforma della L.84/94. Tale Decreto ha infatti espressamente previsto che i Piani Regolatori possano essere modificati mediante lo strumento dell'adeguamento tecnico funzionale in relazione a quelle "modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano in termini di obiettivi, scelte strategie e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo" (art. 5 L. 84 / 1994 come modificato ed integrato dal DLgs 169/2016). A tale proposito, si evidenzia inoltre che le Linee Guida per i PRSP, redatte dal CSLP ed emanate dal Ministero competente a inizio 2017, prevedono esplicitamente, tra le tipologie di ATF, anche "variazioni non significative nelle norme d'attuazione del piano, purché non contrastanti con gli strumenti urbanistici vigenti".

Poiché l'integrazione normativa da apportare alla disciplina del vigente PRP risulta riconducibile, sulla base di una valutazione degli uffici e di un preliminare confronto con il CSLP, alla normativa soprarichiamata si rende necessario per la Scrivente avviare l'iter



procedurale, previsto dall' art. 5 comma 5 della L.84/94 come modificata ed integrata dal D.Lgs.169/2016, per l'approvazione dell'ATF in oggetto.

A tal fine si chiede a Codesta Amministrazione di voler esprimere, nei tempi più rapidi consentiti, la propria dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti al fine di permettere alla Scrivente di procedere con la formale adozione dell'adeguamento tecnico funzionale in oggetto e la successiva trasmissione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'espressione del relativo parere.

Per consentire una più completa disamina della modifica di Piano proposta si allega alla presente la relazione urbanistica relativa alla proposta di ATF.

Gli uffici della Scrivente restano a disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni.


Cordiali saluti.

Ufficio PRSP e Procedimenti Concertativi

Paola Giampietri



Il Segretario Generale
Marco Sanguineri



Adeguamento Tecnico Funzionale relativo alla Normativa del vigente Piano Regolatore Portuale di Genova - Relazione Urbanistica

Inquadramento delle norme urbanistiche

Il vigente Piano Regolatore Portuale (PRP) fa rientrare l'attività di pilotaggio e gli altri servizi tecnico nautici di cui all'art.14 c.1bis della L.84/94 e s.m.i. nella funzione "servizi portuali". In particolare l'attività rientra nell'articolazione funzionale SN2, che, come indicato all'art.9 c.4 della normativa di piano, ricomprende le attività di "rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori e trasporto del personale di bordo". L'obbligatorietà di tali servizi è stata introdotta nel 2016 con una modifica al sopraccitato articolo 14 c.1bis della L.84/94 e s.m.e.i. e viene sancita e disciplinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità Marittima, d'intesa con Autorità di sistema portuale.

Lo Schema Generale di Piano, che costituisce il capitolo fondativo del PRP, evidenzia il ruolo di rilievo svolto dai servizi portuali (tra cui i servizi tecnico nautici), sottolineando come *"l'importanza di tale funzione non riesca ad essere pienamente restituita da una rappresentazione grafica, data la piccola misura delle singole attività e la loro diffusione all'interno del territorio portuale"*.

Inoltre lo Schema di Piano prevede *"alla luce di alcune diseconomie derivanti dal frazionamento delle attività e in taluni casi dall'assenza di relazioni tra localizzazioni delle attività stesse e bacino di utenza servito un progressivo riassetto delle funzioni di servizio, basato sulla concentrazione delle attività tra loro affini e sull'avvicinamento a ciascun settore operativo portuale dei servizi ad esso relativi"*.

Per quanto concerne i servizi obbligatori alla nave, SN2, il PRP conferma i presidi di Voltri, Multedo e Porto Antico, oltre alle specifiche localizzazioni previste nell'area delle riparazioni navali.

Con particolare riferimento alla Torre Piloti, base nautica di terra del servizio di pilotaggio, il PRP fotografava in allora la posizione della stessa nell'ambito RFK3 dell'area territoriale Riparazioni Navali, Fiera Kennedy.

Il Piano quindi non localizza la realizzazione di ulteriori strutture a terra non prevedendo all'epoca alcuna esigenza di ricollocazione ed essendo sufficiente una sola struttura a servizio del porto.

Tuttavia occorre precisare come i servizi obbligatori alla nave, proprio per la loro caratteristica di obbligatorietà, siano da considerarsi necessari in tutte le aree portuali.

In tale prospettiva, va sottolineato come la normativa di Piano preveda all'art. 5 c. 3 che le funzioni localizzate dallo Schema di Piano (ovvero le funzioni previste all'art.4 c.3 della legge 84/94 e s.m.i.) siano comprensive delle attività connesse e dei servizi complementari rappresentati anche dalle attività di controllo tra le quali rientra evidentemente anche l'attività di pilotaggio. Poiché infatti si tratta di un servizio la cui funzionalità per esigenze connesse alla tempestività degli interventi può richiedere la dislocazione di attrezzature anche a distanza dalla sede centrale di riferimento (torre piloti e relativi specchi acquei), l'insediamento dell'articolazione funzionale "SN2" deve ritenersi ammissibile in tutti gli ambiti in cui l'esercizio della funzione caratterizzante richieda il supporto delle attività di

servizio. Tale interpretazione è stata condivisa dall'allora Comitato Portuale con delibera n.89/7/2008 del 31 ottobre. Va inoltre ricordato che i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono, come previsto dalla L. 84/94 s.m.i., "servizi di interesse generale atti a garantire nei porti...la sicurezza della navigazione e dell'approdo".

Sulla base di quanto sopra esposto la realizzazione di attracchi per le imbarcazioni destinate ai servizi alla nave è stata ritenuta ammissibile in tutte le aree portuali in cui sono previste le funzioni individuate nell'art. 5 comma 2 delle Norme di Attuazione.

In tale contesto si colloca la necessità di dover prevedere una nuova localizzazione della Torre Piloti a seguito dell'incidente avvenuto nel maggio 2013.

In un'ottica complessiva di salvaguardia dell'interesse generale che i servizi alla nave rivestono, stante l'attuale fotografia degli stessi contenuta nel PRP vigente, si ritiene opportuno e necessario integrare la normativa dello stesso Piano senza che ciò alteri in alcun modo obiettivi e strategie individuate ma vada anzi a trovare una migliore e più flessibile soluzione per perseguirli.

Sulla base delle valutazioni effettuate dagli uffici tale modifica integrazione normativa potrebbe rientrare nella casistica dell'Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF).

Le Linee Guida ai Piani Regolatori di Sistema Portuale, redatte presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 2017 sottolineano infatti come il legislatore già con il DLgs 169/2016 abbia introdotto un elemento di novità nella possibilità di utilizzo dello strumento dell'ATF, stabilendo che "le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore di sistema portuale in termini di ... caratterizzazione funzionale delle aree portuali, ... costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali ...". Le stesse Linee Guida richiamano poi come possibile "caso di studio", in termini di modifiche funzionali non sostanziali, "variazioni non significative nelle norme d'attuazione del piano, purché non contrastanti con gli strumenti urbanistici vigenti".

La proposta di modifica alla Normativa di Piano, di seguito illustrata, rientra nella casistica sopra richiamata.

La proposta di adeguamento tecnico funzionale

Si propone di inserire un'integrazione all'art.9 della Normativa di Piano, che declina l'articolazione funzionale dei servizi portuali.

Nello specifico si prevede di aggiungere il seguente comma:

10. *"Nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, l'articolazione funzionale "servizi alla nave - SN2" (rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori, trasporto del personale di bordo) è da considerarsi ammessa all'interno di ciascun ambito, anche quando non espressamente richiamata nelle singole schede. Stante l'interesse generale che tali servizi rivestono, le superfici coperte corrispondenti alle eventuali basi di terra a supporto di suddetti servizi non rilevano ai fini del calcolo delle superfici coperte contenute nelle singole schede di ambito."*

Tale adeguamento del Piano Regolatore non modifica in alcun modo le strategie e gli obiettivi del PRP, andando anzi a rendere più adeguata la rappresentazione della distribuzione di suddetti servizi obbligatori che devono necessariamente trovare collocazione in tutti gli ambiti portuali.



Le attività disciplinate come servizi alla nave, inoltre, non comportano mutamenti significativi dei carichi tecnici e ambientali, trattandosi di un'attività terziaria imprescindibile per la sicurezza del porto, ma svolta da un numero ristretto di addetti. L'integrazione normativa proposta, pertanto, è coerente agli obiettivi e alle scelte strategiche della vigente strumentazione urbanistica.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte ADSP procederà quindi ad avviare l'iter previsto dall'art.5 comma 5 della L.84/94 come modificata ed integrata dal D.Lgs.169/2016, per l'approvazione dell'ATF relativo alla modifica della Normativa di Piano nei termini sopra descritti.



COMUNE DI GENOVA

DICHIARAZIONE DI NON CONTRASTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI DELLA PROPOSTA DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE PORTUALE DEL PORTO DI GENOVA, FINALIZZATA AD AMMETTERE IN TUTTI GLI AMBITI DEL PRP STESSO LA FUNZIONE SN2 SERVIZI ALLA NAVE

RELAZIONE URBANISTICA ISTRUTTORIA

Premesse

Con nota prot. gen. 263884 del 27/07/2018 ad oggetto “Adeguamento Tecnico Funzionale relativo alla Normativa del vigente Piano Regolatore Portuale di Genova”, Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale (ADSP) ha avviato l’iter previsto dall’art. 5 comma 5 della L.84/94 come modificata ed integrata dal D.Lgs.169/2016, per l’approvazione dell’Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) relativo all’integrazione dell’art. 9 della Normativa di Piano Regolatore Portuale vigente con un nuovo comma 10 finalizzato ad ammettere in tutti gli Ambiti del PRP la funzione SN2 Servizi alla Nave di “rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori e trasporto del personale di bordo”, richiedendo al Comune di Genova la “dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti” ai sensi dell’art. l’articolo 5 comma 5 della legge n. 84 del 1994 e smi.

Infatti, sulla base delle motivazioni rappresentate nella Relazione Tecnica allegata all’istanza di cui trattasi, ADSP propone di integrare l’art.9, relativo a “**I Servizi Portuali**” (S), della Normativa di Piano Regolatore Portuale vigente introducendo il seguente ulteriore comma n.10:

“Nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, l’articolazione funzionale “servizi alla nave - SN2” (rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori, trasporto del personale di bordo) è da considerarsi ammessa all’interno di ciascun ambito, anche quando non espressamente richiamata nelle relative schede. Le superfici coperte corrispondenti alle eventuali basi di terra non si computano nelle singole schede di ambito”.

Considerazioni

La Legge 28 gennaio 1994, n. 84 di “riordino della legislazione in materia portuale”, definisce i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio “servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo” (rf. Art.14bis Legge 84/1994 e smi)¹. L’obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici ai fini della sicurezza della navigazione e dell’approdo è

¹ I servizi di interesse generale sono servizi che le autorità pubbliche degli Stati membri dell’UE classificano come di interesse generale e che pertanto sono soggetti a obblighi specifici di pubblico servizio. Essi possono essere forniti dallo Stato o dal settore privato (rif. sito Commissione Europea https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-general-interest_it)



COMUNE DI GENOVA

stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'Autorità di sistema portuale, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate².

Il vigente PRP (approvato nel 2001) disciplina i "servizi alla nave", nell'ambito dei "servizi portuali" al 4° comma dell'art. 9 della Normativa di Piano.

Riguardo alla loro localizzazione, nella Relazione Urbanistica di accompagnamento dell'Istanza di ATF in oggetto, ADSP precisa che, fatte salve le individuazioni dei presidi esistenti effettuate dal vigente PRP quali Voltri, Multedo e Porto Antico oltre alle "specifiche localizzazioni previste nell'area delle riparazioni navali", "i servizi obbligatori alla nave, proprio per la loro caratteristica di obbligatorietà, siano da considerarsi necessari in tutte le aree portuali", ed a tal proposito richiama anche la condivisione di tale interpretazione da parte dell'allora Comitato Portuale, con delibera n.89/07/2008 del 31 ottobre.

Tuttavia "in un'ottica di complessiva salvaguardia dell'interesse generale che i servizi alla nave rivestono, stante l'attuale fotografia degli stessi contenuta nel PRP vigente [ADSP] ritiene opportuno e necessario integrare la normativa dello stesso Piano ..." introducendo all'art.9 della Normativa del vigente PRP il comma n. 10 innanzi richiamato.

La norma, pur essendo nello specifico sollecitata dalla necessità di ricollocazione della Torre piloti in area riparazioni navali, come riportato nella relazione urbanistica innanzi citata, consentirà la localizzazione indifferenziata in ambito portuale della funzione SN2 Servizi alla Nave di "rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori e trasporto del personale di bordo".

Ai fini della valutazione del "non contrasto" di tale ipotesi di integrazione della Normativa di Piano Regolatore Portuale vigente con il vigente Piano Urbanistico Comunale, occorre tener conto del fatto che le caratteristiche delle strutture afferenti al servizio SN2, diffuse in ambito portuale anche in relazione alla necessaria vicinanza coi settori operativi di riferimento, determinano la loro integrazione nell'ambito della complessiva organizzazione e pianificazione portuale, senza determinare influenze sui contesti urbani di riferimento diversamente normati.

Inoltre va richiamato che, in linea generale, il Piano Urbanistico Comunale consente la localizzazione di servizi pubblici o di uso pubblico in tutto il territorio comunale. Tale impostazione è sostanzialmente confermata anche dalla disciplina degli ambiti portuali di interesse urbano, individuati e pianificati in intesa con ADSP anche nell'ambito del vigente PUC approvato nel 2015.

Si rileva a tal proposito che la "Relazione Descrittiva dell'apparato normativo" del vigente PUC³, stabilisce che "Il Piano, tenuto conto del vigente Piano Regolatore Portuale di Genova approvato con D.C.R. n. 35 del 31.07.2001 e 61 del 31.11.2001, contiene proposte di approfondimento della pianificazione delle aree soggette alla disciplina dello stesso Piano Portuale; ciò al fine di coordinare la pianificazione di competenza del Comune

² L'articolo prosegue precisando che "In caso di necessità ed urgenza l'autorità marittima, sentita l'Autorità di sistema portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta."

³ Con deliberazione n. 42 del 30 luglio 2015, il Consiglio Comunale la Civica Amministrazione ha approvato il Piano Urbanistico Comunale (PUC) contestualmente perfezionando il raggiungimento dell'Intesa con Autorità Portuale ex art. 38, comma 2, lett. f della l.r. n. 36 del 1997; il PUC è entrato in vigore il 3.12.2015 a seguito di determinazione conclusiva di procedimento assunto dalla competente struttura comunale e della pubblicazione di rito.



COMUNE DI GENOVA

con quella dell'Autorità Portuale ... (omissis). Sono confermate come aree di interesse urbano gli archi costieri dell'Ambito complesso per la valorizzazione del litorale ed i Distretti di trasformazione ricadenti entro il confine del demanio portuale. Sono confermate di interesse portuale le ulteriori aree ricadenti entro il suddetto confine. [...] (c.2)". Le richiamate disposizioni del PUC sono coerenti col PRP vigente ove stabilisce, c.7 e 8 dell'art.6 della Normativa del Piano, che negli ambiti ad esclusiva funzione portuale operano le previsioni del Piano Regolatore Portuale, mentre negli ambiti a prevalente funzione urbana operano esclusivamente le previsioni dello strumento urbanistico comunale.

Negli Ambiti complessi per la valorizzazione del litorale, i servizi di uso pubblico sono sempre ammessi, analogamente per i Distretti di trasformazione, fermo restando che, qualora la funzione non sia espressamente contemplata da eventuali atti di pianificazione concertativa espressamente richiamati dal PUC⁴, trattandosi della collocazione di servizi di interesse generale, è sempre possibile l'Intesa Stato-Regione ex DPR 383/94 valutando specifiche previsioni progettuali.

Conclusioni

Pertanto, tenuto conto di quanto innanzi riportato, se ne deduce che la proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale relativo alla Normativa del vigente Piano Regolatore Portuale di Genova avanzata da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Porto di Genova, con nota prot. gen. 263884 del 27/07/2018, non è in contrasto con il vigente Piano Urbanistico Comunale.

Il Funzionario Direttivo Tecnico
Direzione Porto e Mare
Arch. Nicoletta Poleggi

Genova, 31 luglio 2018

⁴ Esemplificativo il caso del progetto di collocazione della Torre piloti nella Darsena di Levante, disciplinata dalla scheda di Distretto n.20 Fiera-Kennedy del vigente PUC, citato nell'ambito del procedimento di cui in oggetto, il cui procedimento di approvazione è stato avviato nel luglio 2016 dal Provveditorato Interregionale OOPP Piemonte Valle D'Aosta Liguria su richiesta di ADSP.

